



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI STUDIO
Nell'ambito del Programma Erasmus+ /KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

ACCORDO N. 2019/_____
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

L'Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

[Nome ufficiale per esteso dell'Istituto di appartenenza e Codice Erasmus, se richiesto]

[Indirizzo ufficiale per esteso]

In seguito denominato "l'Istituto", rappresentato da:

Nome:

Cognome:

Funzione del rappresentante legale:

Da una parte, e

Sig./Sig.ra nome e cognome:

In seguito denominato "Il Partecipante"

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Sesso: M F

Nazionalità:

Indirizzo per esteso:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Anno Accademico:

Ciclo di Studi: I Ciclo II Ciclo III Ciclo Ciclo breve

Titolo di studio presso l'Istituto di appartenenza:

Codice/ Codice ISCED:

Anno di corso:

Lo studente gode di:

- Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
- Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ ("zero Grant")
- Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ ("zero grant")

Il contributo finanziario include:

- Un contributo finanziario per bisogni speciali
- Un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate

1

[Da completarsi da parte di tutti i Partecipanti che ricevono un contributo da fondi comunitari Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo]:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:- Nome dell'intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):- Nome della Banca:- Numero Clearing/BIC/Swift bancario:- IBAN: |
|--|

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

- Allegato I** **Learning Agreement for studies concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Istituto ospitante e lo studente**
Allegato II **Condizioni generali**
Allegato III **Carta dello Studente Erasmus**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

2

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1** L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata) nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2** **Il Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/studio e tirocinio (mobilità combinata), come descritto nell'Allegato I.
- 1.3** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 La mobilità

Inizierà il	
E si concluderà il	

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto ospitante [Se il **Partecipante** partecipa ad un corso di lingua fornito da un'organizzazione diversa dall'Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all'estero: in tale ipotesi, l'inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell'Istituto ospitante]; l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Istituto ospitante.

Denominazione dell'Istituto ospitante	
Codice ERASMUS (se del caso)	
Paese	

2.3 Il **Partecipante** percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per _____ mesi e _____ giorni.

Se il **Partecipante**:

- Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
- Usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all'estero, ovvero 3 mesi in caso di studio.
- Non percepisce alcun contributo per l'intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.

2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.

2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (*Transcript of Records*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro _____ al mese e Euro _____ per i giorni extra.

3.2 L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell'Articolo 2.3), moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall'Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+.



- 3.3** Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
- 3.4** Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.
- 3.5** Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 3.6** Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'Accordo prima del termine previsto, dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all'Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all'Articolo 2 dell'Allegato II (parte integrante del presente Accordo).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** Un prefinanziamento sarà accordato al **Partecipante** entro (a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima):
- 30 giorni di calendario dopo la firma dell'Accordo da entrambe le parti;
 - la data di inizio del periodo di mobilità [opzionale: o al ricevimento della conferma di arrivo da parte del **Partecipante**].
- Tale prefinanziamento rappresenta [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell'ammontare del contributo specificato nell'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.
- 4.2** Se il pagamento di cui all'Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l'invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo spettante. L'Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 5.1** Il **Partecipante** dovrà possedere un'adeguata copertura assicurativa. [L'Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il **Partecipante** sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (in questo caso di mobilità per studio, l'Istituto di appartenenza o il **Partecipante**). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell'assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.]
- 5.2** Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla **copertura assicurativa sanitaria** per mobilità di studio. [Solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera



Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di **rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico**. In tale caso, un'assicurazione *integrativa* privata potrebbe essere utile. **È responsabilità dell'Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.**]

- 5.3** (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell'**assicurazione di responsabilità civile**. [Un'assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dal **Partecipante** durante il suo soggiorno all'estero (sia che il **Partecipante** si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all'assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che **vi sia un'assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dal tirocinante sul posto di lavoro**. L'Allegato I esplicita con chiarezza se quanto sopra detto è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all'Impresa ospitante.]
- 5.4** (opzionale per la mobilità di studio) Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli **infortuni sul lavoro** che svolgerà il **Partecipante** (che copra almeno i danni causati al **Partecipante** sul posto di lavoro). [Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l'estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell'Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'Allegato I esplicherà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l'Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che il tirocinante sia provvisto di tale copertura, sia essa stipulata dall'Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.]

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell'insegnamento è il ceco, il danese, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano, lo spagnolo, l'olandese, il polacco, il portoghese o lo svedese (o eventuali lingue aggiuntive che saranno disponibili nell'Online Linguistic Support OLS), con l'eccezione di madrelingua.

- 6.1** Al **Partecipante** sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.
- 6.2** [Opzionale - solo se l'informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in [specificare la lingua principale di insegnamento / formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:
- A**
- 1** **A2** **B1** **B2** **C1** **C2**

[Applicabile solo per i **Partecipanti** che seguiranno un corso di lingua OLS]



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

6.3 Il Partecipante seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il **Beneficiario** informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.

- 6.4** [Opzionale per l'Istituto] Il pagamento dell'ultima rata del contributo finanziario è soggetto all'espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 7.1** Il **Partecipante**, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
- 7.2** Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

7

Il Partecipante

Per l'Istituto

Nome/cognome/

Nome/cognome/funzione

Firma

Firma

Luogo e data

Luogo e data



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

ALLEGATO I

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/learning-agreement_en

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n. 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

ALLEGATO III**CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS**

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-student-charter_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/charteritaly_it.pdf



MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP Nell'ambito del Programma Erasmus+ /KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

ACCORDO N. 2017/_____ (da citare in tutta la corrispondenza)

L'Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

[Nome ufficiale per esteso dell'Istituto di appartenenza e Codice Erasmus, se richiesto]

[Indirizzo ufficiale per esteso]

In seguito denominato "l'Istituto", rappresentato da:

Nome:
Cognome:
Funzione del rappresentante legale:

Da una parte, e

Sig./Sig.ra nome e cognome:

In seguito denominato "Il Partecipante"

CODICE FISCALE:

Data di nascita:

Sesso: [] M [] F

Nazionalità:

Indirizzo per esteso:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Anno Accademico:

Ciclo di Studi: [] I Ciclo [] II Ciclo [] III Ciclo [] Ciclo breve

Titolo di studio presso l'Istituto di appartenenza:

Codice/ Codice ISCED:

Anno di corso:

Lo studente gode di:

- [] Un contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+
[] Una mobilità senza fondi comunitari Erasmus+ ("zero Grant")
[] Un periodo di mobilità con contributo finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ ("zero grant")

Il contributo finanziario include:

- [] Un contributo finanziario per bisogni speciali
[] Un contributo finanziario per studenti con condizioni socio-economiche svantaggiate

[Da completarsi da parte di tutti i partecipanti che ricevono un contributo da fondi comunitari Erasmus+, ad eccezione di quelli senza contributo]:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Numero di conto corrente su cui accreditare il contributo:- Nome dell'intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):- Nome della Banca:- Numero Clearing/BIC/Swift bancario:- IBAN: |
|--|

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

Allegato I **Learning Agreement for traineeship concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Impresa ospitante e lo studente**

Allegato II **Condizioni generali**

Allegato III **Carta dello Studente Erasmus**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

12

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1** L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità ERASMUS traineeship nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2** **Il Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini per traineeship, come descritto nell'Allegato I.
- 1.3** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 La mobilità

Inizierà il	
E si concluderà il	

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Impresa ospitante [Se il **Partecipante** partecipa ad un corso di lingua fornito da un'organizzazione diversa dall'Impresa ospitante, tale periodo sarà considerato quota parte rilevante del periodo di mobilità all'estero: in tale ipotesi, l'inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell'Istituto ospitante]; l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'Impresa ospitante.

Denominazione dell'Impresa ospitante	
Codice ERASMUS (se del caso)	
Paese	

2.3 Il **Partecipante** percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per _____ mesi e _____ giorni.

Se il **Partecipante**:

- Percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di mesi e giorni extra in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
- Usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di mesi e di giorni extra indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all'estero, ovvero 2 mesi in caso di traineeship.
- Non percepisce alcun contributo per l'intera durata della mobilità, tale numero di mesi e di giorni extra deve essere uguale a 0.

2.4 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.

2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto.

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di traineeship all'estero (*Transcript of Records*) o il Certificato di Tirocinio (*Traineeship Certificate*) - o qualunque altra dichiarazione allegata a tale documento - dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro _____ al mese e Euro _____ per i giorni extra.

3.2 L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei mesi di mobilità (come specificato nell'Articolo 2.3), moltiplicato per l'importo mensile in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, così come da calcolo effettuato dall'Istituto di appartenenza nel Mobility Tool+.

- 3.3** Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
- 3.4** Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.
- 3.5** Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 3.6** Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'Accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui all'Articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale; in ogni caso si faccia riferimento all'Articolo 2 dell'Allegato II (parte integrante del presente Accordo).

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** Un prefinanziamento sarà accordato al **Partecipante** entro (a seconda di quale delle due situazioni si verifichi per prima):
- 30 giorni di calendario dopo la firma dell'Accordo da entrambe le parti;
 - la data di inizio del periodo di mobilità [opzionale: o al ricevimento della conferma di arrivo da parte del **Partecipante**].
- Tale prefinanziamento rappresenta [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell'ammontare del contributo specificato nell'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.
- 4.2** Se il pagamento di cui all'Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo complessivo, l'invio on line del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo spettante. L'Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere il pagamento del saldo o per emettere un ordine di recupero in caso di rimborso.

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 5.1** Il **Partecipante** dovrà possedere un'adeguata copertura assicurativa. [L'Istituto dovrà aggiungere al presente Accordo una clausola specifica, affinché il **Partecipante** sia chiaramente informato al riguardo; tale clausola dovrà in ogni caso specificare quanto è obbligatorio e quanto è, invece, raccomandato. I contratti di assicurazione obbligatoria dovranno riportare il contraente (in questo caso di mobilità per traineeship, l'Impresa ospitante, l'Istituto di appartenenza o il **Partecipante**). Le seguenti informazioni sono facoltative, ma fortemente raccomandate, e cioè: il numero/codice dell'assicurazione e denominazione della compagnia assicurativa. Tutto ciò nel rispetto delle disposizioni giuridiche e amministrative del Paese di appartenenza e di quello ospitante.]
- 5.2** Il presente Accordo riporterà le disposizioni relative alla **copertura assicurativa sanitaria** per mobilità di traineeship. [Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite

la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di **rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico**. In tale caso, un'assicurazione *integrativa* privata potrebbe essere utile. **È responsabilità dell'Istituto di appartenenza, garantire che il Beneficiario sia informato dei requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel Paese ospitante.**]

5.3 Il presente Accordo riporterà i termini di sottoscrizione dell'**assicurazione di responsabilità civile**. [Un'assicurazione di responsabilità civile copre i danni causati dal **Partecipante** durante il suo soggiorno all'estero (sia che il **Partecipante** si trovi al lavoro o meno). Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all'assicurazione di responsabilità civile; i tirocinanti, pertanto, potrebbero correre il rischio di non essere coperti. È perciò responsabilità dell'Istituto di appartenenza controllare che **vi sia un'assicurazione di responsabilità civile che copra, in modo vincolante, almeno i danni provocati dal tirocinante sul posto di lavoro**. L'Allegato I esplicita con chiarezza se quanto sopra detto è coperto dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui la normativa nazionale del Paese ospitante non preveda obbligatoriamente la suddetta copertura, non sarà possibile imporla all'Impresa ospitante.]

5.4 Il presente Accordo riporterà le modalità relative alla copertura assicurativa sugli **infortuni sul lavoro** che svolgerà il **Partecipante** (che copra almeno i danni causati al **Partecipante** sul posto di lavoro). [Questo tipo di assicurazione copre i dipendenti dai danni derivanti da infortuni sul lavoro. In molti Paesi i dipendenti sono coperti contro tali infortuni sul lavoro; tuttavia, l'estensione di tale copertura assicurativa sui tirocinanti in mobilità transnazionale, può variare nei diversi Paesi impegnati in Programmi transnazionali di mobilità per l'apprendimento. È responsabilità dell'Istituto di appartenenza verificare che sia stata disposta un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L'Allegato I esplicherà con chiarezza se tale assicurazione è coperta dall'Impresa ospitante o meno. Nel caso in cui l'Impresa ospitante non fornisca tale copertura (che non potrà essere imposta se non obbligatoriamente prevista dalla normativa nazionale del Paese ospitante), l'Istituto di appartenenza dovrà assicurarsi che il tirocinante sia provvisto di tale copertura, sia essa stipulata dall'Istituto di appartenenza (su base volontaria, come parte della propria gestione per la qualità) o, privatamente, dallo stesso tirocinante.]

15

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE: Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell'insegnamento è il ceco, il danese, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano, lo spagnolo, l'olandese, il polacco, il portoghese o lo svedese con l'eccezione di madrelingua.

6.1 Al **Partecipante** sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.

6.2 [Opzionale - solo se l'informazione non è specificata nel Learning Agreement] Il livello di competenza linguistica in [specificare la lingua principale di insegnamento / formazione] che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:

A1 **A2** **B1** **B2** **C1** **C2**

[Applicabile solo per i Partecipanti che seguiranno un corso di lingua OLS]

6.3 Il **Partecipante** seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il **Partecipante** informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.

- 6.4** [Opzionale per l'Istituto] Il pagamento dell'ultima rata del contributo finanziario è soggetto all'espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità.

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 7.1** Il **Partecipante**, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
- 7.2** Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 8.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 8.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

(Redatto in duplice copia, in italiano)

16

Il Partecipante

Per l'Istituto

Nome/cognome/

Nome/cognome/funzione

Firma

Firma

Luogo e data

Luogo e data



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

ALLEGATO I

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/learning-agreement_en

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il **Partecipante** non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il **Partecipante** non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il **Partecipante** risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal **Partecipante** e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il **Partecipante** può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il **Partecipante** può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

ALLEGATO III**CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS**

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/content/erasmus-student-charter_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/charteritaly_it.pdf

**MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI DOCENTI
nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE**

ACCORDO N. 2017/_____
(da citare in **tutta** la corrispondenza)

L'Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

Fra:

1. Istituto di appartenenza:

Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:

in prosieguo denominato "**I'Istituto**"

rappresentato da: _____
(designazione del Rappresentante Legale)

[Da completarsi solo da parte di personale proveniente da Impresa]:

2. Istituto ospitante:

Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:

rappresentato da: _____
(designazione del Rappresentante Legale)

e:

3. Cognome:

Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 20__/20__

Il Partecipante gode di:

- Un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+
- Un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (*zero-grant*)
- Un periodo di mobilità con un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (a *zero-grant*)

- Un supporto finanziario include un contributo per bisogni speciali

- [Da completarsi solo per il personale proveniente da impresa e per altri Partecipanti che ricevano un contributo comunitario Erasmus+ nel caso in cui l'istituto/organizzazione non sia già in possesso di tali informazioni]

Numero di conto corrente su cui accreditare il finanziamento:
Nome dell'intestatario del conto (se diverso dal Partecipante):
Nome della Banca:
Numero Clearing/BIC/Swift bancario:
IBAN:

in prosieguo denominato/a il "**Partecipante**",

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "**l'Accordo**"):

- | | |
|---------------------|--|
| Allegato I | Mobility Agreemen Staff Mobility for Teaching¹ |
| Allegato II | Condizioni generali |
| Allegato III | Note |

21

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1.** L'Istituto eroga il contributo finanziario al **Partecipante** per intraprendere un'attività di mobilità a fini di docenza nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2.** Il **Partecipante** accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell'Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di docenza come descritto nell'Allegato I, sotto la propria responsabilità.
- 1.3.** Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

¹ Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 Il **Partecipante** si impegna a svolgere la propria mobilità:

Data di inizio	Data di fine

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto/organizzazione ospitante:

Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:	
Codice ERASMUS (se del caso):	Paese:

L'Istituto deve scegliere l'opzione applicabile, tra le seguenti:

- Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità
- Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell'intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.

2.3 Il **Partecipante** riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. ____ giorni di attività.
[Se il **Partecipante** riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il **Partecipante** riceve un contributo comunitario Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo comunitario Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il **Partecipante** riceve un contributo comunitario pari a zero (*zero-grant*) per l'intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.]

2.4 La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività; inoltre, un minimo di 8 ore di insegnamento per settimana deve essere garantito. Qualora la durata della mobilità sia superiore ad una settimana, il numero minimo di ore di insegnamento per una settimana incompleta dovrà essere proporzionato alla durata della settimana stessa.

Il **Partecipante** si impegna a svolgere un totale di:

giorni:	ore di lezione:
----------------	------------------------

2.5 Il **Partecipante** può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all'articolo 2.4; se l'Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l'Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda articolo 1.3).

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

3.1 L'Istituto seleziona una delle seguenti opzioni:

[Opzione 1]

Il **Partecipante** riceve

Contributo per il supporto individuale	€
Contributo per le spese di viaggio	€

L'importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € _____ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € _____ dal 15esimo giorno in poi.

L'importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell'Articolo 2.3, per l'importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del Paese di destinazione² e aggiungendo il contributo per il viaggio³. Per i partecipanti a "zero-grant" il contributo per il viaggio è pari a 0.

[Opzione 2]

L'Istituto/organizzazione garantisce al **Partecipante** una forma di contributo alternativa fornendo i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

[Opzione 3]

Il **Partecipante** riceve un contributo finanziario pari ad € _____ per il *viaggio/soggiorno* e una forma di contributo alternativa per il *viaggio/soggiorno*. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

- 3.2 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
- 3.3 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell'Unione.
- 3.4 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
- 3.5 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all'istituto di appartenenza [*in caso di personale proveniente da impresa all'Istituto ospitante*] e accettato dall'Agenzia Nazionale.

² Disposizioni nazionali come da Allegato III.

³ Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** *Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 di cui all'Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il **Partecipante** riceve un pre-finanziamento rappresentante il _____ [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell'ammontare massimo del contributo come specificato nell'Articolo 3.*
- 4.2** *Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 Se il finanziamento di cui all'Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo finanziario, l'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo spettante. **L'Istituto avrà 45 giorni di tempo** per emettere l'ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.*
- 4.3** Il **Partecipante** deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell'Attestato di Frequenza fornito dall'Istituto ospitante.

ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 5.1** Il **Partecipante** deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell'invito a procedere alla sua compilazione
- 5.2** Quei **Partecipanti** che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.

ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 6.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 6.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



(Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Partecipante

nome/cognome/

Firma

Luogo e data

Per l'Istituto

nome/cognome/funzione

Firma

Luogo e data



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



INDIRE
ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

ALLEGATO I

MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TEACHING

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/mobility-agreement_en

ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subito in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità come definita nell'Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dell'Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. Questi è invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

ALLEGATO III
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale

In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell'AN (<http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Disposizioni-nazionali-allegate-alla-Guida-al-Programma-2017.pdf>) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2017 - tabella A1.1) sono ridotti all'80% come di seguito riportato

		Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno	Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno
GRUPPO A	Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito	€ 128,00	€ 89,60
GRUPPO B	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Turchia	€ 112,00	€ 78,40
GRUPPO C	Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Germania, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Spagna	€ 96,00	€ 67,20
GRUPPO D	Croazia, Estonia, Lituania, Slovenia	€ 80,00	€ 56,00

28

Contributo per il viaggio

Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.

Distanze di viaggio	Importo
Tra 10 e 99 KM	€ 20,00 per partecipante
Tra 100 e 499 KM	€ 180,00 per partecipante
Tra 500 e 1999 KM	€ 275,00 per partecipante
Tra 2000 e 2999 KM	€ 360,00 per partecipante
Tra 3000 e 3999 KM	€ 530,00 per partecipante
Tra 4000 e 7999 KM	€ 820,00 per partecipante
8000 KM o più	€ 1.300,00 per partecipante

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.68 km
Fascia corrispondente: 500-1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)



Contributo aggiuntivo per alti costi di viaggio per spostamenti interni:

Criterio di assegnazione	Contributo unitario aggiuntivo
Spese per spostamenti interni costosi relativi al viaggio di andata e ritorno di Importo superiore ad € 225,00:	€ 180,00 per partecipante andata e ritorno



MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE nell'ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE

ACCORDO N. 2017/_____ (da citare in tutta la corrispondenza)

L'Accordo deve essere firmato prima dal docente/dallo staff e successivamente dal Rappresentante Legale dell'Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.

Fra:

1. Istituto di appartenenza:

Codice Erasmus:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:

in prosieguo denominato "l'Istituto" rappresentato da: _____ (designazione del Rappresentante Legale)

e:

2. Cognome:

Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Numero di fax:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 20__/20__

Il Partecipante gode di:

- Un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+
Un contributo comunitario Erasmus+ pari a zero (zero-grant)
Un periodo di mobilità con un supporto finanziario con fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario Erasmus+ (a zero-grant)
Un supporto finanziario include un contributo per bisogni speciali

in prosieguo denominato/a il "Partecipante",

HANNO CONCORDATO

Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d'ora in avanti denominato "l'Accordo"):

Allegato I **Mobility Agreement Staff Mobility for Training⁴**

Allegato II **Condizioni generali**

Allegato III **Note**

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1. L'Istituto eroga il contributo finanziario al **Partecipante** per intraprendere un'attività di mobilità a fini di formazione nell'ambito del Programma Erasmus+.
- 1.2. Il **Partecipante** accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell'Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di formazione come descritto nell'Allegato I, sotto la propria responsabilità.
- 1.3. Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.

31

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.

2.2 Il **Partecipante** si impegna a svolgere la propria mobilità:

Data di inizio	Data di fine

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Istituto/organizzazione ospitante:

Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:	
Codice ERASMUS (se del caso):	Paese:

L'Istituto deve scegliere l'opzione applicabile, tra le seguenti:

- Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità

⁴ Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.

Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell'intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.

2.3 Il **Partecipante** riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. ____ giorni di attività.
[Se il **Partecipante** riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il **Partecipante** riceve un contributo comunitario Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo comunitario Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il **Partecipante** riceve un contributo comunitario pari a zero (*zero-grant*) per l'intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.]

2.4 La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività.

2.5 Il **Partecipante** può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all'Articolo 2.4; se l'Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l'Accordo deve essere modificato di conseguenza (si veda Articolo 1.3).

2.6 L'Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO

3.1 L'Istituto seleziona una delle seguenti opzioni:

[Opzione 1]

Il **Partecipante** riceve

Contributo per il supporto individuale	€
Contributo per le spese di viaggio	€

L'importo del contributo per il supporto individuale è pari ad € ____ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € ____ dal 15esimo giorno in poi.

L'importo finale del contributo per il periodo di mobilità è calcolato moltiplicando il numero dei giorni di mobilità, come specificati nell'Articolo 2.3, per l'importo giornaliero del contributo per il supporto individuale del Paese di destinazione⁵ e aggiungendo il contributo per il viaggio⁶. Per i partecipanti a "zero-grant" il contributo per il viaggio è pari a 0.

[Opzione 2]

L'Istituto/organizzazione garantisce al **Partecipante** una forma di contributo alternativa fornendo i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

[Opzione 3]

Il **Partecipante** riceve un contributo finanziario pari ad € ____ per il *viaggio/soggiorno* e una forma di contributo alternativa per il *viaggio/soggiorno*. In tale ipotesi, l'Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.

⁵ Disposizioni nazionali come da Allegato III.

⁶ Inserire le tariffe chilometriche comunitarie come da Allegato III.

- 3.2** Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
- 3.3** Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell'Unione.
- 3.4** Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
- 3.5** Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all'istituto di appartenenza [*in caso di personale proveniente da impresa all'Istituto ospitante*] e accettato dall'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** *Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3* di cui all'Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il **Partecipante** riceve un pre-finanziamento rappresentante il _____ [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell'ammontare massimo del contributo come specificato nell'Articolo 3.
- 4.2** *Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3* Se il finanziamento di cui all'Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo finanziario, l'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo del contributo spettante. **L'Istituto avrà 45 giorni di tempo** per emettere l'ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
- 4.3** Il **Partecipante** deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell'Attestato di Frequenza fornito dall'Istituto/Impresa ospitante.

33

ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

- 5.1** Il **Partecipante** deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità a seguito di ricezione dell'invito a procedere alla sua compilazione
- 5.2** Quei **Partecipanti** che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.

ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

- 6.1** Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
- 6.2** Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.



(Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Partecipante

nome/cognome/

Firma

Luogo e data

Per l'Istituto

nome/cognome/funzione

Firma

Luogo e data

ALLEGATO I**MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TRAINING**

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/mobility-agreement_en



ALLEGATO II

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1: Responsabilità

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subito in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità come definita nell'Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite fatta eccezione per il caso in cui sia stato

diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dell'Agenzia Nazionale e della Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. Questi è invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati.

ALLEGATO III
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale

In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell'AN (<http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2015/01/Disposizioni-nazionali-allegate-alla-Guida-al-Programma-2017.pdf>) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2017 - tabella A1.1) sono ridotti all'80% come di seguito riportato

		Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno	Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno
GRUPPO A	Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito	€ 128,00	€ 89,60
GRUPPO B	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania, Turchia	€ 112,00	€ 78,40
GRUPPO C	Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Germania, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Spagna	€ 96,00	€ 67,20
GRUPPO D	Croazia, Estonia, Lituania, Slovenia	€ 80,00	€ 56,00

Contributo per il viaggio

Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.

Distanze di viaggio	Importo
Tra 10 e 99 KM	€ 20,00 per partecipante
Tra 100 e 499 KM	€ 180,00 per partecipante
Tra 500 e 1999 KM	€ 275,00 per partecipante
Tra 2000 e 2999 KM	€ 360,00 per partecipante
Tra 3000 e 3999 KM	€ 530,00 per partecipante
Tra 4000 e 7999 KM	€ 820,00 per partecipante
8000 KM o più	€ 1.300,00 per partecipante

La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Esempio calcolo contributo viaggio:
Città di partenza: Firenze
Città di destinazione: Oslo
Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.68 km
Fascia corrispondente: 500-1999 km
Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R)



Contributo aggiuntivo per alti costi di viaggio per spostamenti interni:

Criterio di assegnazione	Contributo unitario aggiuntivo
Spese per spostamenti interni costosi relativi al viaggio di andata e ritorno di Importo superiore ad € 225,00:	€ 180,00 per partecipante andata e ritorno